



Decreto n° 0150 / Pres.

Trieste, 29 ottobre 2020

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

DPR N. 361/2000, ART. 2. UNIONE ITALIANA LOTTA ALLA DISTROFIA MUSCOLARE SEDE DI PORDENONE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO IN BREVE UILDM PORDENONE ODV AVENTE SEDE A PORDENONE. APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE STATUTARIE.

Firmato da:

MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 29/10/2020

Siglato da:

GIANNI CORTIULA

in data 29/10/2020

DANIELA IURI

in data 29/10/2020

Premesso che con proprio decreto n. 0186/Pres. del 26 settembre 2014 è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato dell'Associazione "Unione italiana Lotta alla Distrofia Muscolare Pordenone - ONLUS", con sede a Fontanafredda (PN) e ne è stato approvato lo statuto;

Vista l'istanza del 12 ottobre 2020 con cui il Presidente della predetta Associazione, che è iscritta al n. 272 del Registro regionale delle persone giuridiche e al n. 265 del Registro generale delle organizzazioni di volontariato della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ha chiesto l'approvazione delle modifiche statutarie, deliberate dall'Assemblea straordinaria del 12 settembre 2020;

Visto il verbale di detta Assemblea di data 12 settembre 2020, a rogito del dott. Guido Bevilacqua, notaio in Pordenone, rep. n. 56937, racc. n. 42103, registrato a Pordenone il 5 ottobre 2020 al n. 12428/1T;

Rilevato che le modifiche statutarie sono dirette a conformare lo statuto dell'ente alle disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di Terzo settore;

Constatato che, come esplicitato nella circolare n. 13 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 31 maggio 2019, le ipotesi di adeguamenti statutarie alle disposizioni inderogabili del Codice del Terzo settore, qualora poste in essere da una persona giuridica di diritto privato, devono venire approvate con le modalità ed i termini previsti dalla disciplina dettata dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sul riconoscimento della personalità giuridica, ma che in tali ipotesi l'autorità competente svolge funzioni di verifica avente ad oggetto profili meramente formali degli atti, essendo il sindacato di conformità dello statuto alle disposizioni del codice del Terzo settore assegnato per legge alla competenza dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 117/2017;

Preso atto della mancata istituzione ad oggi del Registro unico nazionale del Terzo settore, di seguito nominato RUNTS, di cui al Titolo VI del decreto legislativo 117/2017;

Rilevato che, ai sensi dell'articolo 101, comma 2, del decreto legislativo 117/2017, nelle more dell'istituzione del RUNTS, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei registri delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle organizzazioni di volontariato (ODV) e delle associazioni di promozione sociale (APS);

Preso atto che, ai sensi dell'articolo 101, comma 3, del decreto legislativo 117/2017, il requisito dell'iscrizione al RUNTS si intende soddisfatto da parte degli enti attraverso la loro iscrizione ad uno dei sopra citati registri attualmente previsti dalle normative del settore;

Constatato che, ai sensi dell'articolo 102, comma 4, del citato decreto legislativo, le disposizioni dell'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, relative alla istituzione e tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato e quelle degli articoli 7, 8, 9 e 10 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, relative alla istituzione e tenuta dei registri regionali delle associazioni di promozione sociale, sono ancora in vigore e saranno abrogate a decorrere dall'operatività del RUNTS;

Rilevato che, ai sensi dell'articolo 104, comma 1, del decreto legislativo 117/2017, le disposizioni di cui agli articoli 77, 78, 81, 83 e 84, comma 2, 85, comma 7, e dell'articolo 102, comma 1, lettere e), f) e g), del decreto legislativo 117/2017, si applicano in via transitoria fino

al periodo d'imposta di entrata in vigore delle disposizioni di cui al sopra citato Titolo X del medesimo decreto legislativo, alle ONLUS, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri;

Constatato che, ai sensi dell'articolo 104, comma 2, del decreto legislativo 117/2017, le disposizioni del Titolo X relative al regime fiscale degli enti del Terzo settore, si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo di imposta successivo all'operatività del predetto Registro;

Rilevato inoltre che, secondo la circolare n. 20 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 27 dicembre 2018, nel periodo transitorio di istituzione del RUNTS, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri hanno la facoltà di inserire accanto alle proprie denominazioni gli acronimi "ODV" e "APS", mentre gli enti aventi la qualifica di "ONLUS" hanno l'obbligo di continuare a qualificarsi come tali e utilizzare nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS" previsti dal decreto legislativo 460/1997;

Rilevato altresì che, nella medesima circolare viene specificato che l'assunzione nella denominazione sociale di un ente della locuzione "Ente del Terzo settore" o dell'acronimo "ETS", deve effettuarsi dopo l'iscrizione nel suddetto RUNTS;

Constatato che l'Assemblea straordinaria dell'Associazione "Unione italiana Lotta alla Distrofia Muscolare Pordenone – ONLUS" ha approvato le modifiche statutarie di adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 117/2017, in forza delle quali, tra l'altro, l'ente ha modificato la denominazione in "Unione italiana Lotta alla Distrofia Muscolare Sede di Pordenone – Organizzazione di volontariato" in breve "UILDM Pordenone ODV";

Preso atto che le modifiche dello statuto relative alle disposizioni di cui al Titolo X del decreto legislativo 117/2017, diverranno efficaci dalla decorrenza del termine di cui all'articolo 104, comma 2, del medesimo decreto legislativo e che al medesimo termine è collegata la cessazione dell'efficacia delle precedenti clausole statutarie, rese necessarie dall'adesione al regime ONLUS ma divenute incompatibili con la sopravvenuta disciplina del Terzo settore, che restano pertanto transitoriamente in vigore nella previgente formulazione di cui allo statuto approvato con il suddetto proprio decreto n. 0186/Pres. del 26 settembre 2014, pubblicato sul BUR n. 41 dell'8 ottobre 2014;

Rilevato infine che, ai sensi dell'articolo 22, comma 1-bis, del decreto legislativo 117/2017, la futura iscrizione dell'Associazione nel RUNTS determinerà oltre all'acquisizione della qualifica di ente del Terzo settore (ETS), la sospensione dell'efficacia dell'iscrizione dell'associazione nel Registro regionale delle persone giuridiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, fintanto che sia mantenuta l'iscrizione dell'ente nel citato RUNTS;

Riconosciuta l'opportunità di accogliere la richiesta;

Visto l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

Visti gli articoli 4, 8 e 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Decreta

1. Sono approvate, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, le modifiche statutarie dell'Associazione "Unione italiana Lotta alla Distrofia Muscolare Pordenone – ONLUS", con sede a Fontanafredda (PN), deliberate dall'Assemblea straordinaria nella seduta del 12 settembre 2020, in forza delle quali, tra l'altro, l'Associazione assume la nuova denominazione di "Unione italiana Lotta alla Distrofia Muscolare Sede di Pordenone – Organizzazione di volontariato" in breve "UILDM Pordenone ODV".

2. Il nuovo statuto, il cui testo viene allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale, produrrà effetti a seguito dell'iscrizione del presente provvedimento nel Registro regionale delle persone giuridiche.

3. A far data dall'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore l'iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche dell'ente verrà sospesa.

4. Si dà atto che le modifiche dello statuto relative alle disposizioni di cui al Titolo X del decreto legislativo 117/2017, diverranno efficaci dalla decorrenza del termine di cui

all'articolo 104, comma 2, del medesimo decreto legislativo e che al medesimo termine è collegata la cessazione dell'efficacia delle precedenti clausole statutarie, rese necessarie dall'adesione al regime ONLUS ma divenute incompatibili con la sopravvenuta disciplina del Terzo settore, che restano pertanto transitoriamente in vigore nella previgente formulazione di cui allo statuto approvato con proprio decreto n. 0186/Pres. del 26 settembre 2014, pubblicato sul BUR n. 41 dell'8 ottobre 2014.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

- dott. Massimiliano Fedriga -